Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 10 marzo — Numero 58

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 20
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 197 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796, e modificato con Nostro decreto 13 agosto 1914, n. 1010;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del regolamento generale universitario sono sostituiti i seguenti:

Art. 21. — Chi vuol prender parte al concorso deve far pervenire al Ministero in tempo utile la sua domanda, accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica, con l'elenco dei titoli o delle pubblicazioni che presenta, e dall'atto di nascita debitamente legalizzato. I concorrenti, che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso.

Le domande, le pubblicazioni e i documenti, di cui al precedente comma, s'intendono presentati in tempo utile ove da documenti rilasciati dagli uffici postali o ferroviari del Regno risulti che essi sono stati spediti se per posta almeno cinque giorni prima della scadenza del termine del concorso, se per ferrovia almeno dieci giorni prima della scadenza medesima, e sempre che le domande con le pubblicazioni e i documenti relativi pervengano al Ministero non più tardi di dieci giorni dopo la scadenza del termine del concorso.

Delle pubblicazioni saranno presentate possibilmente cinque copie. Sono ammessi soltanto lavori stampati e tra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la materia, che è oggetto della cattedra messa a concorso. Per le cattedre di letteratura latina e greca almeno una memoria deve essere scritta in

atino. In luogo di pubblicazioni, possono essere presentati, secondo la natura della cattedra cui occorre provvedere, tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

Le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica debbono essere presentate in cinque esemplari; l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Art. 22. — Il concorso viene giudicato da una Commissione di cinque membri, nominata dal ministro secondo le norme seguenti:

Il ministro invita le Facoltà o scuole del Regno, cui normalmente appartiene la cattedra posta a concorso, a radunarsi perchè ciascun professore ordinario e straordinario stabile proponga in una scheda quattro nomi, scelti fra i professori che insegnano o abbiano insegnato la stessa materia in una Università o Istituto superiore universitario, o tra i cultori della materia medesima che siano venuti in alta e meritata fama; e in un'altra scheda un nome scelto tra i professori o cultori di materie affini a quella per cui il concorso è bandito.

Ciascun professore può votare soltanto nella Facoltà o scuola cui appartiene il suo insegnamento, anche se questo sia obbligatorio per studenti di altre Facoltà o scuole. Tuttavia per la proposta delle Commissioni di chimica farmaceutica la votazione ha luogo in seno alla scuola di farmacia e vi prendono parte gli insegnanti che la costituiscono, a norma del regolamento per le scuole di farmacia, purchè nelle Facoltà, alle quali essi appartengono, abbiano il grado di ordinario o di straordinario stabile.

I professori lontani dalla loro sede possono votare nella Facoltà o scuola della città dove temporaneamente si trovano.

Il voto è individuale e segreto.

Le due schede vengono chiuse in una sola busta. Il preside della Facoltà o il direttore della scuola, raccolte tutte le buste contenenti le schede, le chiude in un piego che, suggellato e munito della propria firma, consegna personalmente al rettore per la trasmissione al Ministero, insieme con un processo verbale firmato dal preside e dal segretario, certificante il nome dei votanti e il numero delle schede. Per ogni scuola non annessa ad Università il piego è direttamente trasmesso al Ministero dal direttore.

Le schede che portano un numero maggiore di nomi sono valide soltanto per i primi quattro segnati nella prima scheda e per il primo nella seconda.

Accertati i sei nomi dei professori o cultori della materia cui appartiene la cattedra posta a concorso e i due nomi dei professori o cultori di materie affini che hanno riportato maggior numero di voti, se ne formano due distinti elenchi. Nel primo elenco i primi due posti vengono assegnati ai due nomi che hanno riportato maggior numero di voti, graduando i nomi stessi secondo il numero dei voti rispettivamente conseguiti. Ove a causa di parità di voti i primi due posti non possano essere assegnati in base al numero dei voti conseguiti, essi vengono assegnati con sorteggio tra i nomi che hanno riportato parità di voti. Gli altri quattro nomi del primo elenco sono graduati nell'ordine che viene determinato con sorteggio. I due nomi del secondo elenco vengono graduati secondo il numero dei voti rispettivamente riportati; in caso di parità di voti, i nomi stessi vengono graduati nell'ordine che viene determinato con sorteggio.

Lo scrutinio e i sorteggi vengono fatti dalla segreteria del Consiglio superiore di istruzione pubblica, sotto la vigilanza e la responsabilità del vice presidente del Consiglio stesso.

I due elenchi vengono pubblicati nel «Bollettino ufficiale» del Ministero della istruzione pubblica.

Il ministro nomina la Commissione giudicatrice chiamando a farne parte, in ordine di graduatoria, quattro del primo elenco e uno del secondo. Ove la natura della materia e le condizioni dell'insegnamento della materia stessa nelle Università e negli Istituti superiori universitari lo consiglino il ministro può chiamare a far parte della Commissione giudicatrice tre del primo elenco e i due del secondo.

Il ministro può tuttavia, per gravi ragioni nell'interesse degli studi, derogare all'ordine indicato.

Non possono essere chiamati a far parte della Commissione giudicatrice i membri del Consiglio superiore.

Art. 23. — Non appena i commissari abbiano accettato la nomina, il Ministero trasmette loro gli elenchi e le pubblicazioni dei concorrenti.

La Commissione è convocata normalmente dopo un mese da tale trasmissione.

Questo termine può essere prorogato di non oltre un mese per ragioni speciali.

Le adunanze delle Commissioni hanno luogo ordinariamente durante le ferie universitarie.

Art. 24. — Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro parenti o affini fino al quarto grado civile incluso, nè può far parte della Commissione chi sia parente o affine di alcuno dei concorrenti fino al grado suddetto. I commissari, che si trovino in tali condizioni, devono avvertire il ministro per la opportuna sostituzione.

Ove da qualche concorrente sia presentata dichiarazione motivata di ricusazione di un commissario, il ministro la comunica in copia al commissario medesimo, assegnandogli un breve termine per presentare le proprie osservazioni; ed esaminate queste in rapporto ai fatti e alle argomentazioni esposte dal concorrente, prende le sue risoluzioni motivate dandone comunicazione agli interessati.

Non sono valide le dichiarazioni di ricusazione presentate dopo che la Commissione ha tenuto la prima adunanza.

Art. 25. — La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non può produrre effetto, ove non pervenga al Ministero anteriormente alla prima adunanza della Commissione.

Il Ministero ne dà immediata comunicazione alla Commissione, che ne fa particolare menzione nel processo verbale della prima adunanza.

Non si tiene alcun conto delle desistenze condizionate. La desistenza non può essere revocata.

Art. 26. — La Commissione nella prima adunanza, innanzi di intraprendere i suoi lavori, elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente e il segretario.

Le deliberazioni della Commissione non sono valide, ove non siano presenti almeno quattro dei suoi componenti, e hanno luogo a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità il voto del presidente ha la prevalenza.

In mancanza del presidente, presiede l'anziano di età.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è sottoscritto, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 27. — Ciascun commissario deve redigere per iscritto il proprio giudizio motivato sui titoli scientifici di ogni candidato. I giudizi di ciascun commissario, da lui sottoscritti, devono essere consegnati al segretario non appena costituita la Commissione ed allegati ai verbali.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando nelle pubblicazioni stesse risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Esaminati e discussi i singoli giudizi la Commissione decide se debbano i concorrenti, o quali tra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica; e, trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali, se debbano compiere uno o più esercizi pratici.

E' dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del giorno in cui cominceranno tali esperimenti o esercizi.

Art. 28. — La prova orale, gli esperimenti od esercizi pratici, di cui all'articolo precedente, debbono aver luogo non più tardi di un mese dalla data della decisione della Commissione.

L'esperimento didattico consiste in una lezione da darsi con le seguenti norme:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono strettamente riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione nel giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna alla presenza dei candidati; indi il presidente invita i concorrenti, uno per volta e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione, essi son divisi per sorteggio in gruppi e a ciascuno di questi viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione. Nel giorno precedente a quello fissato per la prova, si procede per ciascun gruppo secondo le norme contenute nei commi precedenti.

La lezione deve durare non meno di 40 minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati. Trascorso il termine, il presidente ne dà avviso al candidato.

Gli esercizi pratici, quando siano richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme, che la Commissione creda opportuno di determinare.

La prova della lezione è pubblica e tali possono essere anche gli esercizi pratici, ogni qual volta la Commissione la creda opportuna.

È data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove per mezzo di avviso affisso all'albo dell'Università o dell'Istituto superiore universitario, presso cui le prove stesse hanno luogo.

Art. 29. — La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi necessari, pronunzia il suo giudizio sulla maturità scientifica e sulla attitudine didattica dei singoli concorrenti, senza tradurlo in valutazione numerica, e propone al più tre candidati in ordine di merito e non mai alla pari.

Art. 31. - Il ministro trasmette al Consiglio superiore di istruzione pubblica la relazione con tutti i verbali e allegati.

Il Consiglio superiore, esaminata la regolarità degli atti della Commissione, li restituisce al ministro con le proprie eventuali osservazioni.

Il ministro, con suo decreto, approva o annulla, in tutto o in parte, gli atti medesimi. Ove non segua il parere del Consiglio superiore, il decreto deve essere motivato.

« La relazione viene pubblicata nel « Bollettino ufficiale » del Ministero con le osservazioni del Consiglio superiore, qualunque sia l'esito del concorso. A richiesta anche di un solo commissario possono altresì essere pubblicati integralmente i giudizi dei singoli commissari e i verbali della Commissione, con gli eventuali allegati. In ogni modo la pubblicazione sarà fatta non più tardi di quattro mesi dalla data del parere del Consiglio superiore ».

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 159 del regolamento generale universitario è sostituito il seguente:

« Sono applicabili anche alle Commissioni per i concorsi alle borse di perfezionamento le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'art. 24 e nell'art. 26 del presente regolamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 188 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, ed il relativo regolamento;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, al quale, per l'occasione, saranno aggiunti tre esperti in omiopatia, da nominarsi con decreto del ministro stesso, curerà, entro sei mesi, la redazione di una farmacopea omiopatica, in aggiunta alla farmacopea ufficiale.

Art. 2.

Con altro decreto saranno determinate le norme per la vendita dei medicinali iscritti in quella farmacopea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1960. **Regio decreto 5 dicembre 1920, col quale, sulla** proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Cupramarittima (Ascoli Piceno), ad applicare la

tassa di soggiorno e si omologa il relativo regolamento.

N. 1961. Regio decreto 26 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Busalla (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno e si omologa il relativo regolamento.

N. 164. Regio decreto 6 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia « Biga-Paseto » di Scarnafigi (Cuneo), viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 172. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Arezzo è autorizzato a riscuotere un dazio proprio sulla carta e cartoni in generale, sui vetrami, sulle terraglie e sulle porcellane.

N. 173. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni le quote governative di concorso per gli anni 1917, 1918, 1919 e 1920 per l'integrazione dei bilanci per la diminuzione di entrata dipendente dalla riduzione dei canoni con cessa ai rispettivi appaltatori del dazio consumo in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186 e 17 novembre 1918, n. 1751, e del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 174. Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, vengono omologate le modificazioni apportate all'art. 7 del regolamento per l'applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Recoaro (Vicenza).

N. 176. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Capriate d'Adda (Bergamo), di applicare, dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921. la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 177. Regio decreto 3 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villarios Masainas (Cagliari), di applicare, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 178. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di San Benedetto Po (Mantova), di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 189. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Camogli (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno, e si omologa il regolamento per la medesima.

N. 190. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Noli (Genova) ad applicare la tassa di soggiorno, e si omologa il regolamento per la medesima.

N. 191. Regio decreto 20 gennaio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Porto Maurizio ad applicare la tassa di soggiorno e si omologa il regolamento per la medesima.

N. 193. Regio decreto 30 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Savona.

N. 194. Regio decreto 20 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa operaia di previdenza per l'arte muraria, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 199. Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene accettato il legato di L. 100 di rendita del consolidato italiano 3,50 0|0 disposto dal defunto prof. Giacomo di Lorenzo a favore della Biblioteca universitaria di Napoli.

N. 200. Regio decreto 17 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto provinciale dei ciechi, con sede nel comune di Lecce, viene eretto in Ente morale, sotto un'amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 201. Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene approvato lo statuto organico della Colonia agricola pontina, in Sezze.